

Provincia di Milano

Città Metropolitana di Milano

Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione in sanatoria con variante sostanziale per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Roma - INCIS II, nel comune di Pieve Emanuele, rilasciata alla società Cap Holding s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di Milano, 20142 (MI), Via Rimini 38, il seguente decreto di rinnovo in sanatoria di concessione con variante sostanziale R.G. 2576 del 29 marzo 2023 avente durata dal 23 gennaio 2023 al 22 gennaio 2053 per uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa, consistente nella diminuzione della portata media da 15 a 10 l/s e della portata massima da 40 a 20 l/s accatastato/i come Fg 11 Mapp 390 nel comune di Pieve Emanuele.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano

Area Infrastrutture - Decreto Dirigenziale Fasc. n 11.14/2008/1 - Classificazione tecnico-funzionale della strada provinciale 19 «di Graffignana»

IL DIRETTORE DELL'AREA INFRASTRUTTURE

Premesso che:

- con la legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
- il comma 44 dell'art. 1 della citata L. 56/2014 specifica le funzioni fondamentali della Città metropolitana e il comma 46 demanda allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, l'attribuzione di funzioni ulteriori alle Città metropolitane tra cui la gestione delle «strade provinciali» nel territorio di competenza;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio provinciale num. R.G. n. 63/07 del 13 dicembre 2007, prof. n. 226732/2007, integrata dalla deliberazione del Consiglio metropolitano num. R.G. 27 del 14 luglio 2015, con la quale fu demandato alla Direzione Centrale Trasporti e Viabilità (oggi denominata «Area Infrastrutture») il compito di emanare, sulla base dei criteri ivi stabiliti, i provvedimenti di classificazione tecnico-funzionale (ex art. 2 comma 2 del d.lgs. 285/1992 « codice della strada») delle «strade provinciali»;
- l'art. 13 comma 5 del d.lgs. n. 285/1992, e ss. mm. e ii., a norma del quale i provvedimenti di classificazione tecnico-funzionale delle strade devono essere assunti dagli Enti proprietari delle medesime;

Dato atto:

- che l'itinerario composto dalla Strada Provinciale 19 «di Graffignana» fu istituito con Regio Decreto num. 6432 del 9 settembre 1889 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale num. 250 del 21 ottobre 1889;
- che il tratto in territorio lodigiano della Strada Provinciale 19 fu trasferito alla Provincia di Lodi all'atto della sua istituzione, nel 1992;
- che pertanto ad oggi l'itinerario della Strada Provinciale 19 è composto da un unico tratto residuo compreso tra il km 0+000 (confine con Provincia di Lodi) e il km 3+119 (intersezione con SP 23) nel Comune di San Colombano al Lambro;
- che l'Ente proprietario della parte residua della S.P. 19 sopra descritta è la Città metropolitana di Milano, in forza della L. 56/2014 che attribuisce tale ruolo alle Città metropolitane per quanto riguarda le strade provinciali;
- che il tratto milanese della strada provinciale 19 attraversa il centro abitato di San Colombano al Lambro, avente consistenza inferiore ai diecimila abitanti e lungo il quale vigono comunque le regole di circolazione stabilite dal «codice della strada» per le strade urbane;

- che la strada provinciale 19 possiede le caratteristiche e gli apprestamenti previsti dall'art. 2 comma 3 del d.lgs. 285/1992 per poter essere classificata nella categoria delle strade «extraurbane secondarie» (categoria «C») ad eccezione del tratto ricadente nel centro abitato di San Colombano al Lambro, ove è riconducibile alle strade urbane di categoria «E»;

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 testo vigente, è Alessandra Tadini - Direttore dell'Area Infrastrutture della Città metropolitana di Milano e che l'istruttoria relativa al presente atto è stata effettuata dall'ing. Marco Daleno - Responsabile del Servizio programmazione infrastrutture mobilità;

Ritenuto opportuno classificare, secondo le caratteristiche tecniche e funzionali definite all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 285/92 «Codice della Strada», la strada sopra descritta, al fine di assicurare ad esse la tutela prevista dal Codice della strada per la corrispondente categoria tecnico-funzionale;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città metropolitana;

Visti e richiamati:

- l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con deliberazione R.G. n. 2/2014 del 22 dicembre 2014
- gli artt. 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione R.G. n. 35/2016 del 23 maggio 2016;
- la l. 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione» e s.m.i.;
- il vigente «Piano esecutivo di gestione (Peg) 2022-2024», aggiornato con Decreto del sindaco metropolitano R.G. n. 244/2022 del 15 dicembre 2022;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2022-2024 - (PTPCT 2022/2024) approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n. 86/2022 del 2 maggio 2022;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;
- l'art. 11 comma 5, del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente;

Attestato che:

- il presente provvedimento non è classificato a rischio dal PTPCT 2022-24, approvato con decreto del Sindaco metropolitano num. 86/2022;
- il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle norme sulla riservatezza ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del d.lgs n. 101/2018;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L.241/1990, nonché dall'articolo 14 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e che il procedimento non è elencato nella tabella A del Regolamento stesso;
- che i responsabili del procedimento e dell'istruttoria non incorrono nei doveri di astensione di astensione, sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;
- che l'atto necessita di pubblicazione in Amministrazione trasparente in quanto rientra nella fattispecie normata dall'art. 39 d.lgs. 33/2013;

nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis «Controllo di regolarità amministrativa e contabile» del d.lgs. 267/2000;

DECRETA:

1. di attribuire alla Strada Provinciale 19 «di Graffignana», per i motivi esposti in premessa, le seguenti classi tecnico-funzionali definite dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. 285/92 «Codice della Strada»:

«C - strada extraurbana secondaria», al tratto che si sviluppa nel Comune di San Colombano al Lambro dal km 0+000 (confine con la Provincia di Lodi) al km 1+200 (inizio centro abitato di San Colombano);

«E - strada urbana di quartiere», al tratto che si sviluppa nel Comune di San Colombano al Lambro dal km 1+200 (inizio

Serie Avvisi e Concorsi n. 15 - Mercoledì 12 aprile 2023

centro abitato di San Colombano) al km 3+119 (intersezione con SP 23);

2. di dare atto che, secondo quanto disposto dall'art. 234, comma 5, del d.lgs. 285/1992, con il presente provvedimento entrano in vigore, a margine della strada qui classificata, le norme sulle fasce di rispetto stradali disciplinate dagli artt. 16, 17 e 18 del d.lgs. 285/1992 e specificate agli artt. 26, 27 e 28 del d.p.r. 495/1992 «Regolamento di esecuzione del codice della strada»;

3. di pubblicare la cartografia illustrativa del presente provvedimento sul sito internet della Città metropolitana di Milano;

4. di dichiarare che gli effetti del presente provvedimento inizieranno a decorrere dal giorno di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture, dei trasporti, in attesa dell'istituzione dell'Archivio Nazionale Strade, previsto dall'art. 225 comma 1 lett. a) del d.lgs. 285/1992;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, D.G. Trasporti e Mobilità.

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2022-2024 - (PTPCT 2022/2024).

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi della legge n. 104/2010 ricorso giudiziale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del d.p.r. n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 60 gg. e 120 gg. dall'avvenuta conoscenza del medesimo.

Il direttore dell'area Infrastrutture
Alessandra Tadini

Città Metropolitana di Milano
Area Infrastrutture - Decreto dirigenziale fasc. n. 11.14/2008/1
- Classificazione tecnico-funzionale delle strade provinciali 10 e 10 dir. «diramazione per Introini».

IL DIRETTORE DELL'AREA INFRASTRUTTURE

Premesso che:

- con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
- il comma 44 dell'art. 1 della citata L. 56/2014 specifica le funzioni fondamentali della Città metropolitana e il comma 46 demanda allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, l'attribuzione di funzioni ulteriori alle Città metropolitane tra cui la gestione delle «strade provinciali» nel territorio di competenza;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio provinciale num. R.G. n. 63/07 del 13 dicembre 2007, prot. n. 226732/2007, integrata dalla deliberazione del Consiglio metropolitano num. R.G. 27 del 14 luglio 2015, con la quale fu demandato alla Direzione Centrale Trasporti e Viabilità (oggi denominata «Area infrastrutture») il compito di emanare, sulla base dei criteri ivi stabiliti, i provvedimenti di classificazione tecnico-funzionale (ex. art. 2 comma 2 del d.lgs. 285/1992 «codice della strada») delle «strade provinciali»;
- l'art. 13 comma 5 del d.lgs. n. 285/1992, e ss. mm. e ii., a norma del quale i provvedimenti di classificazione tecnico-funzionale delle strade devono essere assunti dagli Enti proprietari delle medesime;

Dato atto:

- che l'itinerario composto dalla Strada Provinciale 10 «Monza - Saronno» è citato nella «ricognizione delle strade provinciali istituite in forza delle normative previgenti alla L. 126/1958» di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale num. 17430 del 15 settembre 1958, la cui copia anastatica è conservata nella biblioteca di palazzo Isimbardia Milano;
- che il tratto principale della Strada Provinciale 10 fu riclassificato come «strada statale 527» con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 aprile 1967 (pubblicato

sulla Gazz. Uff. dell'8 giugno 1967) e come tale fu trasferito all'ANAS, ad eccezione delle diramazioni, tra le quali vi era quella per la località «Introini» in Comune di Solaro;

- che nel 2011, nell'ambito dei lavori di costruzione della variante alla linea ferroviaria Saronno-Seregno ad opera della società Ferrovie Nord, la vecchia diramazione per Introini fu ricostruita con un tracciato diverso, composto da due tratti distinti, e riconsegnato alla Provincia di Milano, che li ridenominò rispettivamente come «SP 10» e «SP 10 dir.»;
- che pertanto ad oggi l'Ente proprietario della S.P. 10 e della S.P. 10 dir. sopra descritte è la Città metropolitana di Milano;
- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 testo vigente, è Alessandra Tadini - Direttore dell'Area infrastrutture della Città metropolitana di Milano e che l'istruttoria relativa al presente atto è stata effettuata dall'ing. Marco Daleno - Responsabile del Servizio programmazione infrastrutture mobilità;

Ritenuto opportuno classificare, secondo le caratteristiche tecniche e funzionali definite all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 285/92 «Codice della Strada», la strada sopra descritta, al fine di assicurare ad esse la tutela prevista dal Codice della strada per la corrispondente categoria tecnico-funzionale;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città metropolitana;

Visti e richiamati:

- l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con deliberazione R.G. n. 2/2014 del 22 dicembre 2014
- gli artt. 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione R.G. n. 35/2016 del 23 maggio 2016;
- la L. 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione» e s.m.i.;
- il vigente «Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024», aggiornato con Decreto del sindaco metropolitano R.G. n. 244/2022 del 15 dicembre 2022;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2022-2024 - (PTPCT 2022/2024) approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n. 86/2022 del 2 maggio 2022;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;
- l'art. 11 comma 5, del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente;

Attestato che:

- Il presente provvedimento non è classificato a rischio dal PTPCT 2022-24, approvato con decreto del Sindaco metropolitano num. 86/2022;
- il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle norme sulla riservatezza ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del d.lgs. n. 101/2018;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/1990, nonché dall'articolo 14 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e che il procedimento non è elencato nella tabella A del Regolamento stesso;
- che i responsabili del procedimento e dell'istruttoria non incorrono nei doveri di astensione di astensione, sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;
- che l'atto necessita di pubblicazione in Amministrazione trasparente in quanto rientra nella fattispecie normata dall'art. 39 d.lgs. 33/2013; nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis «Controllo di regolarità amministrativa e contabile» del d.lgs. 267/2000;

DECRETA:

1. di attribuire alla Strada Provinciale «10», per i motivi esposti in premessa, la seguente classe tecnico-funzionale definita dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. 285/92 «Codice della Strada»:

«C - strada extraurbana secondaria», all'intero tratto che si sviluppa nel Comune di Solaro dal km 0+000 (intersezione con SP 10 dir.) al km 0+390 (confine con Provincia di Varese);